



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 63 del 13/07/2026

**OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN
TRATTO DI VIA SELVATICO**

Emessa da: AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

A firma di: CHIARELLI ELENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - VIA DELLA LIBERTA' 35 -
040016 SAN GIORGIO DI PIANO

IL DIRETTORE D'AREA

Visto l'evento meteorologico del 11/07/2026;

Vista la necessità di chiudere un tratto di Via Selvatico a San Giorgio di Piano compreso tra l'incrocio con la Via Codini e la via Mascherino per motivi di incolumità pubblica a seguito della rottura di alcune branche di una quercia che necessitano di essere rimosse;

Dato atto che per l'esecuzione di dette opere è necessario emettere:

- L'istituzione di chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Selvatico, dall'incrocio con via Codini fino all'incrocio con via Mascherino, a far data dall'emissione della presente ordinanza fino al ripristino della problematica di incolumità pubblica riscontrata;

Visti gli art. 5 e 6 del "Codice della Strada", emanato con D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo "C.d.S.", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche.

Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza pubblica nonché per esigenze di carattere tecnico, dare corso al provvedimento proposto.

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

l'istituzione di:

- L'istituzione di chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Selvatico, dall'incrocio con via Codini fino all'incrocio con via Mascherino, a far data dall'emissione della presente ordinanza fino al ripristino della problematica di incolumità pubblica riscontrata;
- apporre preventivamente i preavvisi di chiusura all'intersezione fra via Codini e la SP4;

Sono esclusi dagli obblighi e dai divieti della presente ordinanza i residenti, accedenti alle proprietà private, i mezzi di soccorso, di pronto intervento, di carri attrezzi per rimozioni, e gli autorizzati.

DISPONE

- 1) Di trasmettere il presente atto, per competenza, al Comando della Polizia Locale dell'Unione Reno-Galliera;
- 2) Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- 3) Il Personale del Servizio Polizia Locale, dei servizi tecnici comunali e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 4) A norma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione;
- 5) E' ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;
- 6) In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei

Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92;

- 7) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
- 8) La presente ordinanza è esecutiva solamente in presenza di segnaletica verticale correttamente installata;
- 9) In base a quanto stabilito dall'art. 38 comma 3° ed in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, il Corpo di Polizia Locale, in caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni non contemplate dalla presente Ordinanza.